

	<b>COMUNE DI CETO</b> PROVINCIA DI BRESCIA CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 – FAX (0364) 434418	<b>DELIBERAZIONE          DEL          CONSIGLIO          COMUNALE          N. 36          DEL: 16.12.2020</b>
---	---	--

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.12.2020**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Lanzetti Marina, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

1 - LANZETTI MARINA	SINDACO	P
2 - GAUDENZI NATALE	CONSIGLIERE	P
3 - PASINETTI ANDREA	CONSIGLIERE	P
4 - DUCOLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
5 - VAIARINI VILMA	CONSIGLIERE	A
6 - BELTRAMI IVAN	CONSIGLIERE	P
7 - POLONIOLI MORGAN	CONSIGLIERE	P
8 - TOSINI ROBERTA	CONSIGLIERE	P
9 - GASPARINI ALESSANDRO GIACOMO	CONSIGLIERE	P
10 - GUAINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	P
11 - DONINA VINCENZO ANDREA	CONSIGLIERE	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1** (**Vaiarini Vilma**)

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott. Paolo Scelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Lanzetti Marina**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 7 dell'ordine del giorno.

*Illustra l'argomento il vice Sindaco esponendo la proposta dell'amministrazione comunale di confermare per il 2021 le aliquote Imu che restano invariate rispetto all'anno 2020 e precisamente:*

- *abitazione principale e relative pertinenze ( solo categoria A1, A8 e A9) aliquota 0,40% ;*
- *altri fabbricati con esclusione delle categorie D e A11 , aliquota 0,86% ;*
- *fabbricati di categoria A11, aliquota 0,51%;*
- *fabbricati di categoria D (esclusa la categoria D 10) , aliquota 1, 04% ;*
- *fabbricati di montagna sopra i 500 metri sul livello del mare senza residenza e su specifica richiesta dei possessori (ad es. immobili in località Valpaghera, Roet, Laen, Faet, Bonden, Scalassone, Runa, Poie, Prato di Campo, Spiazzo di Vico, Casaola, Parnevale Bait Ros , etc...)*  
*(escluse le categorie D) aliquota 0,51%;*
- *aree fabbricabili aliquota 0,76%;*
- *fabbricati rurali strumentali compresa la categoria D 10: esenti (comma 708 legge 147/2013);*
- *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati : esenti*

Dopo di che

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Visti** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale Propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

**Considerato** che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020).

**Tenuto conto** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5.

**Vista** la Legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020).

**Richiamato** il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU) e TARI (tassa rifiuti) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 16/03/2020.

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento sopra citato.

**Richiamate** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, rubricata "*imposta municipale propria (nuova IMU) - determinazione aliquote IMU anno 2020*".

**Richiamato** l'art. 13 comma 6 della Legge 22/12/2011 n. 214 di conversione del Decreto Legge 201/2011 che reca "*l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*".

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU, che restano invariate rispetto all'anno 2020:

<b>Tipologia Imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	0,40%
Altri fabbricati con esclusione delle categorie D e A11	0,86%
Fabbricati di categoria A11	0,51%
Fabbricati Cat. D. ( esclusa la categoria D10)	1,04%
Fabbricati di montagna sopra 500 m.s.l.m. senza residenza (escluse cat. D)	0,51%
Aree fabbricabili	0,76%
Fabbricati rurali strumentali compresa la Categoria D10	Esenti (comma 708 Legge 147/2013)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati.	Esenti

Anche per l'anno 2021 si prevede ai fini Imu, l'applicazione di una aliquota agevolata pari al 5,10 per mille, (escluse le categorie D) sui fabbricati di montagna posti ad un livello sul mare superiore a mt. 500 ove non vi sia stabilita la residenza e su specifica richiesta dei possessori. (esempio immobili in *Loc. Valpaghera, Roet, Laen, Faet, Bonden, Scalassone, Runa, Poie, Prato di Campo, Spiazzo di Vico, Casaola, Parnevale, Bait Ros, ecc*).

Per quanto riguarda il contratto di comodato la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) ha stabilito quanto segue:

- l'abitazione (e la relativa pertinenza) deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale. Sono escluse quelle accatastate in categoria A1, A8 e A9.
- l'immobile e la pertinenza concessi in comodato non sono più assimilabili ad abitazione principale per il comodante, ma soggetti ad aliquota ordinaria con una riduzione del 50% della base imponibile. Per il comodatario (colui che riceve il bene) l'immobile e la pertinenza sono abitazione principale e quindi esclusi dall'aliquota Imu.
- Il comodante (colui che concede il bene) può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'immobile concesso in comodato) nello stesso Comune del comodatario. Lo stesso deve essere utilizzato dal comodante come abitazione principale con relativa residenza. Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

**Considerato** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Acquisiti ed Allegati**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi.

**Con voti** favorevoli 7, astenuti tre (Gasparini Alessandro Giacomo, Guaini Francesca e Donina Vincenzo Andrea) e contrari nessuno, espressi dai consiglieri presenti e votanti in forma palese.

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di confermare per l'annualità 2021 le aliquote 2020 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che vengono riportate nella seguente tabella:

<b>Tipologia Imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	0,40%
Altri fabbricati con esclusione delle categorie D e A11	0,86%
Fabbricati di categoria A11	0,51%
Fabbricati Cat. D. ( esclusa la categoria D10)	1,04%
Fabbricati di montagna sopra 500 m.s.l.m. senza residenza (escluse cat. D)	0,51%
Aree fabbricabili	0,76%
Fabbricati rurali strumentali compresa la Categoria D10	Esenti (comma 708 Legge 147/2013)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati.	Esenti

2. Di dare atto che:

- Anche per l'anno 2021 si prevede ai fini Imu, l'applicazione di una aliquota agevolata pari al 5,10 per mille (ESCLUSE LE CATEGORIE D) sui fabbricati di montagna posti ad un livello sul mare superiore a mt. 500 ove non vi sia stabilita la residenza e su specifica richiesta dei possessori. (esempio immobili in *Loc. Valpaghera, Roet, Laen, Faet, Bonden, Scalassone, Runa, Poie, Prato di Campo, Spiazzo di Vico, Casaola, Parnevale, Bait Ros, ecc.*).
- Per il contratto di comodato la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) ha stabilito quanto segue:
  - L'abitazione (e la relativa pertinenza) deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale. Sono escluse quelle accatastate in categoria A1, A8 e A9.
  - L'immobile e la pertinenza concessi in comodato non sono più assimilabili ad abitazione principale per il comodante, ma soggetti ad aliquota ordinaria con una riduzione del 50% della base imponibile. Per il comodatario (colui che riceve il bene) l'immobile e la pertinenza sono abitazione principale e quindi esclusi dall'aliquota Imu.
  - Il comodante (colui che concede il bene) può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'immobile concesso in comodato) nello stesso Comune del comodatario. Lo stesso deve essere utilizzato dal comodante come abitazione principale con relativa residenza. Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

3. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi il compimento di tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione all'odierno deliberato, ivi compresa la trasmissione di copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Generale per la Fiscalità Locale.
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTO, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti in forma palese

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera di C.C. n. 36 del 16.12.2020



## COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 – FAX (0364) 434418

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Ceto, 13/11/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Lorenzo Gari

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Ceto, 13/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile  
F.to Bazzoni Marco

Delibera di C.C. n. 36 del 16.12.2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to Lanzetti Marina**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Paolo Scelli**

---

### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 05.02.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza Municipale, 05.02.2021.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Paolo Scelli**

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

Ceto, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Paolo Scelli**